

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ED IL CENTRO SPORTIVO OLIMPICO DELL'ESERCITO

TRA

Regione Lombardia, C.F. 80050050154, nella persona del Direttore della Funzione specialistica Sport e grandi eventi sportivi domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 (per brevità in seguito "Regione");

E

USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia C.F. 97254200153 con sede in Milano, Via Polesine n. 13, nella persona del Direttore Generale domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Via Polesine n. 13, (per brevità in seguito "USR")

E

Centro Sportivo Olimpico Dell'esercito con sede in Roma, Via degli Arditi 37/39, nella persona del Comandante domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Roma, Via degli Arditi 37/39, (per brevità in seguito "CSOE")

PREMESSO CHE

- la Legge regionale n. 26/2014, avente quale oggetto "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", nel riconoscere la funzione sociale delle attività motorie e sportive si prefigge di promuovere l'educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita;
- la medesima norma persegue, tra le altre finalità, anche la diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e dei principi di lealtà e correttezza da osservare in tutte le discipline e a ogni livello; la valorizzazione delle eccellenze sportive; la diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico e lo sviluppo di politiche integrate tra i settori dello sport, dell'istruzione, della salute, dell'ambiente e del turismo;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII^a Legislatura (approvato con DCR XII/42, pubblicato sul BURL n° 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023), ha definito

gli obiettivi strategici e le politiche che saranno attuate nel quinquennio di validità e in particolare:

- ✓ l'Ambito strategico 6.3 secondo cui la pratica sportiva è un aspetto che incide positivamente sul benessere delle persone ed è un fattore di prevenzione di alcune malattie metaboliche;
- ✓ l'Obiettivo strategico 6.3.1. "Promuovere l'attività sportiva" secondo cui Regione Lombardia promuoverà e sosterrà la pratica sportiva e la diffusione dello "sport per tutti" come elemento fondamentale per l'educazione e la formazione dell'individuo, l'adozione di stili di vita sani e si impegnerà per la diffusione di un approccio maggiormente integrato e multifunzionale allo sport, in collaborazione con soggetti del mondo sportivo, realtà scolastiche, sociali e sanitarie e nella promozione e nel sostegno di specifiche progettualità e iniziative per favorire e incentivare, anche con strumenti innovativi, la pratica sportiva e motoria";
- la collaborazione intercorsa negli anni tra la Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e il Centro Sportivo della Guardia di Finanza che:
 - ha consentito a studenti di contesti scolastici disagiati di maturare esperienze di alto valore educativo tramite la partecipazione a Campus formativi, in modo da creare sia un avvicinamento dei giovani alle forze dell'ordine, sia importanti occasioni di crescita, contemperando l'educazione sportiva a contenuti di educazione sociale e civica;
 - ha favorito la realizzazione di iniziative di valenza sociale rilevante, attraverso la promozione ed il sostegno della pratica sportiva, sperimentando contenuti progettuali che possono diventare volano per consolidare attività da replicare e proporre diffusamente;
- la scuola è da considerare sempre un ambito privilegiato per proporre attività di stimolo, di riflessione e di attenzione per i giovani, in modo da incanalare energie, curiosità e creatività verso proposte costruttive e far maturare esperienze positive oltre il tradizionale percorso scolastico;
- per consolidare tale esperienza, si sono svolti a Roma i seguenti incontri di presentazione del progetto a tutti i corpi dello stato al fine di acquisire la loro disponibilità alla realizzazione di ulteriori campus formativi:
 - in data 11 settembre 2024 presso la delegazione di Roma di Regione Lombardia;
 - in data 27 novembre 2024 presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la presenza del Ministro Andrea Abodi e del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
- la Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ed il CSOE hanno individuato, al fine di sviluppare sinergie nel perseguimento degli obiettivi comuni e per realizzare le relative attività in collaborazione, lo strumento dell'Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Regione Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ed il CSOE ritengono di dare seguito al progetto denominato "Sport per la legalità" con una nuova

edizione, nell'anno scolastico 2025/2026 che prevede la realizzazione di Campus, per consentire a studenti di contesti scolastici disagiati di maturare esperienze di alto valore formativo ed educativo, contemperando l'educazione sportiva a contenuti di educazione sociale e civica;

- con D.G.R. n. 4324/2025 è stato approvato lo schema del presente Accordo di collaborazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1– Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

ARTICOLO 2 - Oggetto e finalità dell'Accordo di Collaborazione

Il presente Accordo disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ed il CSOE per la realizzazione nell'anno scolastico 2025/2026 del progetto "Sport per la legalità" di cui all'Allegato A.

La finalità del Progetto è quella di proporre alle scuole una integrazione e implementazione del curriculum con le attività sportive e formative.

Ciascun soggetto sottoscrittore partecipa alle attività secondo il proprio ruolo istituzionale e i reciproci impegni di seguito descritti.

ARTICOLO 3 – Ruoli e impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia:

- a) cura la *governance* dell'intero Accordo, con particolare attenzione al raccordo tra i soggetti coinvolti, anche al fine di favorire un puntuale rispetto del cronoprogramma di progetto;
- b) propone e favorisce un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti grazie alle attività svolte congiuntamente con gli altri Enti coinvolti nell'Accordo per la realizzazione del progetto "Sport per la legalità";
- c) provvede alla liquidazione del contributo massimo di € 4.000,00 a favore del CSOE per le spese di vitto (colazione, pranzo e cena), alloggio e pernottamento dei ragazzi e degli accompagnatori che partecipano al Campus "Sport per la legalità" nonché eventuali spese connesse nei limiti massimi del contributo stesso;
- d) provvede alla liquidazione del contributo massimo di € 4.000,00 a favore dell'Istituzione scolastica individuata allo scopo dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'acquisto di divise, maglie e materiali di rappresentanza, nonché per il trasporto degli studenti nei limiti massimi del contributo stesso.

ARTICOLO 4 – Ruoli e impegni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia:

- a) diffonde e sostiene l’iniziativa, attraverso i propri canali istituzionali e in accordo con gli altri soggetti sottoscrittori, con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento del maggior numero di Istituzioni scolastiche lombarde;
- b) emana l’avviso pubblico per la fase di candidatura delle scuole al Progetto, raccoglie i dati relativi alle scuole partecipanti, nomina la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande acquisite entro i termini previsti, coinvolgendo, se necessario, gli Uffici scolastici territoriali per il raccordo con le scuole e per le fasi organizzative territoriali del Progetto, con particolare riferimento al coordinamento delle attività;
- c) individua l’Istituzione scolastica con funzioni di gestione delle risorse finanziarie necessarie per l’organizzazione del Progetto, di seguito “Scuola Cassiera” che provvederà: (i) ad organizzare le attività di trasporto degli studenti (ii) agli ordinativi di divise, maglie e materiali di rappresentanza, che diano evidenza del logo di Regione Lombardia in parallelo a quello dell’USR e dell’Esercito, rendicontando successivamente a USR e a Regione Lombardia tale voce di spesa.

ARTICOLO 5 – Ruoli e impegni del CSOE

Il CSOE per la realizzazione del progetto mette a disposizione:

- le proprie strutture per l’intera durata del Campus,
- il personale qualificato impegnato nelle attività progettuali con i ragazzi,
- l’eventuale materiale didattico necessario,

Individua il soggetto attuatore e responsabile dell’intera organizzazione del Campus con funzioni di gestione delle risorse finanziarie necessarie che dovranno essere rendicontate successivamente a Regione Lombardia.

ARTICOLO 6 – Contributo regionale e impegni delle parti

1. La Regione Lombardia finanzia la realizzazione del progetto oggetto del presente Accordo con proprie risorse per complessivi euro 8.000,00 sull’esercizio finanziario riferito alla data di realizzazione del Campus.

2. Il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito mette a disposizione, come specificato nell’art. 5 del presente accordo, il proprio personale per la fornitura di tutti i servizi necessari, compresi i trasporti locali, per lo svolgimento del Campus, con esclusione dei costi di vitto e alloggio degli studenti e delle spese di trasporto, nonché eventuali spese connesse, coperti dal contributo regionale.

3. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia mette a disposizione il proprio personale per la cura del raccordo con le scuole, le azioni organizzative richiamate nell'art. 4 del presente Accordo e la predisposizione dell'elenco di scuole che presenteranno la propria candidatura per l'iniziativa.

ARTICOLO 7 - Modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse

1. L'USR, per il tramite della Scuola Cassiera di cui all'art. 4, individuata allo scopo, ed il CSOE, trasmettono a Regione la rendicontazione tramite la piattaforma bandi e servizi (www.bandi.regione.lombardia.it), entro 60 giorni dal termine delle attività sopra descritte, e comunque non oltre il 31/12 dell'anno di realizzazione del Campus contenente una relazione sull'attività svolta unitamente a tutta la documentazione necessaria per la liquidazione della quota regionale di cofinanziamento del progetto.

2. Nello specifico, CSOE e USR Lombardia presenteranno a Regione, sempre tramite la piattaforma bandi e servizi (www.bandi.regione.lombardia.it), ai fini della rendicontazione e successiva liquidazione, la seguente documentazione:

a) CSOE: fornirà la rendicontazione e i documenti giustificativi relativi a:

- certificazione del numero degli studenti che hanno partecipato al "Campus Sport e Legalità", al fine di consentire la liquidazione per costo unitario;
- fatture e altra documentazione idonea ad attestare i costi sostenuti.

Le somme relative alle spese di vitto e alloggio saranno versate da Regione Lombardia mediante sistema "pagoPA";

b) USR Lombardia: acquisirà dalla Scuole Cassiera la rendicontazione e i documenti giustificativi relativi a:

- acquisto del materiale di cui all'art. 4, a favore degli studenti lombardi, che dia evidenza del logo di Regione Lombardia in parallelo a quello dell'USR e dell'Esercito;
- fatture e altra documentazione idonea ad attestare i costi sostenuti per il trasporto degli studenti partecipanti al progetto.

3. Alla data della rendicontazione finale tutti i costi indicati a carico dei partner dell'accordo dovranno già essere stati sostenuti.

ARTICOLO 8 – Attività di comunicazione

1. Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ed il Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune; in particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, con modalità previamente concordate tra le parti stesse.

2. Resta inteso che il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna delle parti sottoscrittici per fini commerciali, e/o pubblicitari.

ARTICOLO 9 - Responsabilità e, inadempimento e recesso

1. Ciascuna parte sottoscrittrice del presente Accordo, qualora accerti inadempienze a carico degli altri soggetti sottoscrittori provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo PEC o altro mezzo, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni;
- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
- dichiarare l'eventuale risoluzione dell'Accordo.

2. In caso di recesso unilaterale da parte di uno dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo, è dovuto un congruo preavviso non inferiore a 60 giorni. Resta in ogni caso inteso che, nel caso in cui Regione intenda recedere dalla presente convenzione, è tenuta a riconoscere un contributo per le attività già svolte dalle altre parti sottoscrittrici del presente Accordo, purché debitamente documentate.

ARTICOLO 10 – Durata

Il presente Accordo ha validità biennale dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione delle attività previste dall'Accordo stesso. Le attività previste dal progetto “*Sport per la legalità*”, che avranno inizio dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, dovranno concludersi entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione del Campus, comprese le attività di rendicontazione. Non sono ammesse proroghe.

ARTICOLO 11 - Foro competente

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo che dovessero insorgere, di qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via bonaria tra le Parti.

2. Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente accordo, che non venga definita bonariamente dalle Parti, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del TAR Lombardia ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a) n. 2 del CPA.

ARTICOLO 12 - Firma dell'Accordo

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 15, c. 2-bis, della L. 241/1990.

ARTICOLO 13 – Trattamento dati

Regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ed il CSOE dichiarano reciprocamente di essere informati che i dati personali forniti in conseguenza della sottoscrizione del presente Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate

ed in conformità con quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs n. 101/2018.

ARTICOLO 14 - Ulteriori disposizioni

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della L. n. 241/1990, nonché alle norme del Codice civile in quanto compatibili.

Milano, lì

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Giunta Regionale della Lombardia

.....

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

.....

Per il Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito

.....

SCHEDA PROGETTO

SOGGETTO PROPONENTE	Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito
TITOLO PROGETTO	Sport per la legalità.
Descrizione sintetica del progetto	Il progetto mira al coinvolgimento dei giovani partecipanti nelle attività peculiari del Centro Sportivo olimpico dell'Esercito, in modalità "live in", con particolare riferimento alle discipline degli sport estivi. Ciò al fine di prospettare un modello di organizzazione virtuosa e moltiplicatrice di valori che possa diventare un riferimento educativo per i partecipanti.
Sede di attuazione del progetto	Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito - Via degli Arditi, 37/39 00149 Roma
Data di realizzazione del progetto	Totale n. giorni: 5 giorni, da lunedì a venerdì. Data inizio: 15 settembre 2025 Data fine: 19 settembre 2025
Modalità di sistemazione logistica dei partecipanti	Camera doppia uso singolo per gli accompagnatori. Camera doppia per gli studenti.
Barriere architettoniche per eventuali studenti con disabilità	SI X NO
Target soggetti destinatari degli interventi	Coinvolti massimo 25 studenti delle classi terza e quarta della scuola secondaria di secondo grado, con 2 accompagnatori.
Descrizione delle azioni di progetto	Il progetto sarà articolato su sessioni di teoria e pratica sulle principali discipline sportive connesse con i Giochi Olimpici Estivi e praticate dagli atleti militari. I partecipanti potranno svolgere attività, da concordare in base anche alle esigenze/predisposizioni e aspettative dei partecipanti, nelle discipline di atletica leggera, nuoto, pentathlon moderno/militare, lotta, karate e taekwondo, unitamente ad attività motoria a carattere ludico sportivo in palestra.